

LE AGEVOLAZIONI ZFU FANNO I CONTI CON IL DE MINIMIS

di Vito Dulcamare

Sono in corso di esecuzione alcuni bandi per l'ammissione alle agevolazioni previste per le Zone Franche Urbane (ZFU).

Tali agevolazioni, pur essendo teoricamente previste per una durata di 14 anni, devono scontare l'applicazione della regola *de minimis* e, di fatto, possono conseguentemente spettare da un minimo di 1 euro ad un massimo di 200.000 euro a seconda di quale sia la situazione del richiedente.

Una volta concessa l'agevolazione, però, questa rileva, per l'intero importo concesso, solo nel periodo di imposta di concessione, anche se il suo concreto utilizzo si protrae negli anni.

Le agevolazioni previste per le ZFU

L'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede, al comma 340, le zone franche urbane (ZFU) e, ai successivi commi da 341 a 341-ter, individua le agevolazioni a favore delle piccole e micro imprese situate nelle predette zone franche urbane.

Al momento, sono state individuate, sull'intero territorio nazionale, 22 ZFU delle quali:

- il bando relativo ai territori comunali della provincia di L'Aquila risulta già completato,
- per quelle indicate nel prospetto qui sotto riportato sono già in corso di esecuzione i bandi di ammissione alle agevolazioni,
- i bandi relativi alle altre regioni dovranno essere emanati a breve.

In particolare, al momento risultano emanati ed ancora in corso di esecuzione i seguenti bandi:

REGIONE	BANDO MISE	TRASMISSIONE ISTANZA DI AMMISSIONE	
		INIZIO	TERMINE
CARBONIA- IGLESIAS	13/12/2013	ORE 12.00 07/01/2014	ORE 12.00 07/04/2014
CALABRIA	13/01/2014	ORE 12.00 07/02/2014	ORE 12.00 28/04/2014
CAMPANIA	13/01/2014	ORE 12.00 07/02/2014	ORE 12.00 28/04/2014
SICILIA	23/01/2014	ORE 12.00 05/03/2014	ORE 12.00 23/05/2014
<u>Attenzione</u> Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, non saranno prese in considerazione			

L'art. 4, c. 1, del decreto 10 aprile 2013 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze prevede, relativamente all'attività esercitata nella ZFU, le seguenti agevolazioni per la durata ivi indicata:

ESENZIONE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI	ESENZIONE DALL'IRAP	ESENZIONE DALL'IMU PER I SOLI IMMOBILI SITI ALL'INTERNO DELLA ZFU E UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' AGEVOLATA	ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SULLE RETRIBUZIONI DA LAVORO DIPENDENTE
A SCALARE PER 14 ANNI	PER 5 ANNI	PER 4 ANNI	A SCALARE PER 14 ANNI
Le agevolazioni decorrono dal periodo d'imposta di accoglimento dell'istanza.			

Limiti nella concessione delle agevolazioni

La vigente disciplina delle ZFU pone due specifici limiti alla concessione delle agevolazioni la cui applicazione congiunta potrebbe ridurre in modo rilevante, se non addirittura annullare del tutto, l'ammontare delle agevolazioni concretamente fruibili.

I due limiti sono i seguenti:

- **ammontare delle risorse disponibili**

Le agevolazioni sono concesse dal Ministero dello sviluppo economico nel limite delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna Zona franca urbana.

A tal fine, per evitare la corsa alla trasmissione delle istanze, i relativi bandi di concessione prevedono che, nel caso in cui l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese ammesse sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, l'importo dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria è determinato dal MISE moltiplicando l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola impresa per il rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la ZFU e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto da tutte le imprese della ZFU ammesse ai benefici.

- **rispetto della regola *de minimis***

L'art. 4, comma 2, del citato decreto 10 aprile 2013 prevede espressamente che le agevolazioni alle ZFU siano concesse ai sensi ed alle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione della regola *de minimis*, pur essendo stato sostituito dal Regolamento (CE) n. 1407/2013, applicabile dal 1° gennaio 2014.

In realtà, il predetto Regolamento (CE) n. 1998/2006 di fatto si rende ancora applicabile in quanto è sulla base dello stesso che il particolare regime di aiuto è stato autorizzato dalla Commissione europea; peraltro, i due Regolamenti sono sostanzialmente simili anche nelle singole disposizioni.

In ogni caso, ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiarne dovendo comunque tener conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di ammissione e nei due periodi di imposta precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro

nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada (ma non per l'acquisto di veicoli).

Più precisamente, come chiarito al par. 4 della circolare n. 32024 del 30 settembre 2013 del MISE, *“per le imprese che abbiano beneficiato, nell'esercizio finanziario in corso alla data di inoltro dell'istanza e nei due precedenti, di altre agevolazioni a titolo di "de minimis", l'importo massimo delle agevolazioni richiedibili ai sensi del Decreto non potrà essere superiore alla differenza tra il limite previsto dalla normativa "de minimis" (200.000,00 euro, ovvero 100.000,00 euro, in funzione del settore di attività dell'impresa) e il totale delle agevolazioni "de minimis" già ottenute dall'impresa, così come riportate nel modulo di istanza.”*.

L'applicazione della regola de minimis per l'accesso alle agevolazioni delle ZFU

Per applicare la regola *de minimis* alle richieste di agevolazioni nelle ZFU, i relativi bandi del MISE impongono, nella redazione dell'istanza, di dichiarare gli eventuali aiuti *de minimis* ricevuti:

che l'impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, può beneficiare delle agevolazione di cui al Decreto, dal momento che nell'esercizio finanziario in corso alla data di inoltro della presente istanza e nei due precedenti:

- non è stata assegnataria di agevolazioni in regime di *de minimis*;
- è stata assegnataria di agevolazioni in regime di *de minimis* per gli importi indicati nella seguente tabella:

<i>Legge/Strumento/Intervento</i>	<i>Data Decreto di concessione</i>	<i>Importo concesso</i>

CHIEDE

di accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 4 del Decreto, per un importo complessivo di euro:, tenuto conto delle eventuali agevolazioni ottenute in regime di *de minimis* di cui alla precedente lettera i)

E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime *de minimis* intervenute prima della formale ammissione alle agevolazioni in oggetto.

Il rispetto del limite *de minimis* comporta, quindi, che l'importo massimo richiedibile da ogni singola impresa non può eccedere il limite di 200.000 euro (o 100.000 euro se si tratta di imprese si trasporti su strada).

Tale importo può solo ridursi in relazione agli eventuali aiuti *de minimis* concessi nel periodo di imposta in corso e nei due periodi d'imposta precedenti.

Per effetto, di tale previsione regolamentare, l'importo massimo richiedibile può addirittura annullarsi del tutto, ove l'impresa abbia già fruito del limite massimo di aiuti *de minimis*.

Si vedano, al riguardo, i seguenti esempi:

Esempio 1: nessun aiuto *de minimis* rilevante ai fini della richiesta:

<i>Legge/Strumento/Intervento</i>	<i>Data Decreto di concessione</i>	<i>Importo concesso</i>
	2014	0
	2013	0
	2012	0

L'aiuto massimo richiedibile sarà di 200.000 euro (o 100.000 euro se si tratta di imprese si trasporti su strada).

Esempio 2: aiuti *de minimis* rilevanti ai fini della richiesta:

<i>Legge/Strumento/Intervento</i>	<i>Data Decreto di concessione</i>	<i>Importo concesso</i>
	2014	0
	2013	60.000
	2012	35.000

L'aiuto massimo richiedibile sarà di 105.000 euro (o 5.000 euro se si tratta di imprese si trasporti su strada).

Esempio 3: aiuti *de minimis* ottenuto nella massima misura:

<i>Legge/Strumento/Intervento</i>	<i>Data Decreto di concessione</i>	<i>Importo concesso</i>
	2014	30.000
	2013	60.000
	2012	110.000

L'aiuto massimo richiedibile a titolo di agevolazioni ZFU sarà pari a zero.

I predetti esempi e la certezza del successivo riparto delle risorse disponibili possibile fra tutte le imprese ammesse alle agevolazioni deve, quindi, rendere alquanto cauti i potenziali beneficiari ed i loro consulenti circa la rilevanza delle agevolazioni in questione, tenuto conto anche del fatto che di aiuti *de minimis* la singola impresa può averne già fruito in modo rilevante (si pensi, per fare un esempio, alle innumerevoli agevolazioni *de minimis* in tema di assunzioni di dipendenti e relativi contributi previdenziali).

Anche a non conoscere esattamente gli aiuti *de minimis* ottenuti nel triennio, va rilevato che tutti gli aiuti *de minimis* ottenuti risultano nella banca dati del MISE il

quale, in sede di controllo dell'istanza, potrà agevolmente controllare l'esattezza dei dati indicati nella stessa.

Una dimostrazione degli effetti pratici dell'applicazione dei due predetti limiti è rinvenibile nella vicenda, ancorché leggermente differenziata dalla disciplina generale, delle agevolazioni alle ZFU del territorio terremotato di L'Aquila.

Infatti, il decreto MISE n. 2028 del 30 luglio 2013, con il quale è stato approvato l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni, evidenzia che, a seguito del riparto, nessuno dei 4.273 beneficiari ha ottenuto agevolazioni superiori a 25.000 euro, nonostante la maggior parte delle istanze abbiano indicato 200.000 euro come importo richiesto.

Tale fatto deve anche far riflettere sulla opportunità di richiedere le agevolazioni ZFU tenuto conto che, per le imprese in regimi particolari, l'istanza di accesso alle agevolazioni è subordinata alla rinuncia dei regimi particolari che, nel lungo periodo, potrebbero comportare maggiori vantaggi.

Infatti, l'art. 3 del decreto 10 aprile 2013 prevede espressamente che l'accesso alle agevolazioni deve essere preceduto:

- dalla rinuncia al regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, c.d. "regime dei contribuenti minimi" (comma 3);
- dalla rinuncia al regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, c.d. "forfettino" (comma 4).

In altri termini, soprattutto per i contribuenti minimi, potrebbero risultare più conveniente permanere nel particolare regime agevolato che rinunciare per presentare un'istanza il cui esito potrebbe comportare vantaggi infinitamente inferiori a quelli previsti dal regime agevolato.

L'applicazione della regola *de minimis* durante il periodo di vigenza delle agevolazioni delle ZFU

Una volta avvenuta la concessione delle agevolazioni per le ZFU, qualunque sia l'importo concesso rispetto a quello richiesto, si pone la questione se tale importo influisce o meno sull'applicazione della regola *de minimis* degli anni successivi, tenuto conto che:

- le agevolazioni ZFU possono avere una durata di ben 14 anni,
- l'applicazione della regola *de minimis* non pregiudica il diritto dell'impresa di ricevere, anche per uno stesso progetto, altri aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea o altre tipologie di aiuti per i quali non sia comunque previsto un divieto di cumulo.

Al riguardo, va innanzitutto rilevato che l'agevolazione in questione decorre dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di agevolazione; in particolare, la data di accoglimento dell'istanza coincide con quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o sul sito del MISE del provvedimento del recante l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni.

Anche ai fini dell'applicazione della disciplina *de minimis*, l'agevolazione rileva nel periodo di imposta in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.

Ne consegue, pertanto, che è irrilevante, ai fini in questione, l'eventuale successiva data di effettivo utilizzo dell'agevolazione, dovendo farsi riferimento al momento in cui la stessa è comunque "accordata".

Una conferma in tal senso è fornita nella circolare 29 aprile 2010, n. 29/E, par. 3.2, relativa alla detassazione Tremonti-quater, secondo cui *“L'agevolazione in esame, che opera come deduzione dal reddito d'impresa, rileva nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi in cui l'agevolazione è fruita come deduzione dal reddito di impresa (2010 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).”*

Pertanto, ove le agevolazioni ZFU fossero concesse nel 2014, ai fini del calcolo della regola *de minimis*, tali agevolazioni rileverebbero solo nel 2014 anche se il loro concreto utilizzo avvenisse fra qualche anno.

Ipotizzando, quindi, che l'impresa abbia ottenuto nel 2014 agevolazioni ZFU per un ammontare complessivo di 200.000 euro (o che abbia comunque raggiunto tale importo con le agevolazioni *de minimis* ottenute nei due periodi d'imposta precedenti) le situazioni verificabili sarebbero le seguenti:

Esempio 4: limite *de minimis* raggiunto già nel 2014

<i>Legge/Strumento/Intervento</i>	<i>Data Decreto di concessione</i>	<i>Importo concesso</i>
	2015	0
	2014	200.000
	2013	0

Nel 2015 e nel 2016 l'impresa non può ottenere altri aiuti *de minimis*, anche se le agevolazioni ZFU non siano state utilizzate per intero, ma lo saranno anche dopo il 2016.

Per fruire nuovamente di aiuti *de minimis*, la predetta impresa dovrà attendere il 2017 quando, in applicazione del principio del triennio mobile (aiuti ottenuti nel periodo di imposta della richiesta e nei due precedenti), la situazione si presenterà nel seguente modo:

Esempio 5: aiuti *de minimis* da richiedere nel 2017

<i>Legge/Strumento/Intervento</i>	<i>Data Decreto di concessione</i>	<i>Importo concesso</i>
	2017	0
	2016	0
	2015	0

In tal caso, l'impresa potrà richiedere nuovamente l'intero ammontare di 200.000 euro anche se in tale anno utilizza, per qualunque importo, le agevolazioni ZFU concesse nel 2014.

7 febbraio 2014

Vito Dulcamare